



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 15 del 11.07.2008

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE: APPROVAZIONE

L'anno duemilaotto il giorno undici del mese di luglio alle ore 18,30 nella Casa Municipale a seguito di invito diramato dal Sindaco dott. Pasquale Via in data 01.07.2008 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di seconda convocazione.

Presiede l'adunanza il dott. Via Pasquale - Sindaco

Fatto l'appello nominale risultano presenti i sigg.

		Presenti	Assenti
1)	Pasquale VIA		
	Sindaco	X	
2)	Nicola PARISI	X	
3)	Alfonso AMATO	X	
4)	Giovanni SACCO	X	
5)	Giuseppe Diego BASTA	X	
6)	Francesco FARAO		X
7)	Maria Antonietta BOFFA	X	
8)	Carminè POETA	X	
9)	Domenico SENATORE	X	
10)	Gerarda SALIMBENE	X	
11)	Luciano VOLPE	X	
12)	Domenico MURANO	X	
13)	Francesco FERNICOLA	X	
14)	Gregorio GRIPPO	X	
15)	Pietro Vito GRIECO	X	
16)	Gaetano DEL CHIERICO	X	
17)	Gregorio FISCINA		X
Totale		15	2

Partecipa il Segretario Comunale Capo, dott.ssa Livia Lardo

Alle ore 20,25 si allontana il cons. Fiscina. I presenti sono 15.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Giunta Comunale con proprio atto n. 105 del 06.06.2008 ha proposto la Istituzione di un Gruppo Comunale di Protezione Civile:

VISTO

- i commi n.1 e n.3 dell'art.15 della Legge 24 febbraio 1992 n.225 in base ai quali il Sindaco è identificato come autorità comunale di Protezione Civile;
- il D.L.gs.112/98 art.108 lettera C in base al quale vengono conferite funzioni e compiti amministrativi dello Stato ai Comuni con riferimento all'attuazione delle attività di previsione e prevenzione dei rischi stabiliti dai programmi regionali, alla predisposizione di tutti i piani comunali e/o intercomunali di emergenza, all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- l'art.11 comma 3 del D.P.R.n.175/88, relativo ai rischi di incendi rilevanti connessi a determinate attività industriali-"Direttiva Seveso" ai sensi della Legge 16 aprile 1987 n. 36 (Grandi Rischi) in base al quale è compito del Sindaco quello di divulgare i contenuti del piano di emergenza approvato dal Prefetto e delle misure di sicurezza e delle norme di comportamento da tenere in caso di emergenza;
- l'art.54 comma 7 della Legge 142/90 che ha stabilito che "le entrate fiscali concorrono a finanziare i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili";
- il D.Lgs.n.504/92 sul riordino della finanza degli Enti territoriali che all'art.36 ha stabilito che "A ciascun comune spettano contributi ordinari annuali, destinati al finanziamento dei servizi indispensabili" ai sensi dell'art.54 comma 5 della legge 142/90;
- l'art.37 del D.Lgs.n.504/92 (Ripartizione con parametri obiettivi dei contributi ordinari) comma 3 lettera h che ha dato la definizione dei servizi "indispensabili", che con successivo Decreto Ministeriale del 28/5/1993 (Individuazione dei servizi indispensabili) all'art.1 è stato, tra l'altro, individuato il servizio di Protezione Civile quale servizio indispensabile;
- l'art.3 del D.P.R.n.333/90 che ha richiamato tale concetto;
- l'art.12 della Legge 265/99 recante disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla Legge 8 giugno 1990, n.142 che ha sancito definitivamente-eliminando il dualismo di competenze con il Prefetto-il dovere esclusivo del Sindaco di informare tempestivamente le popolazioni sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile;
- l'art.50 comma 5 e l'art.54 comma 2 del T.U.E.L.-D.Lgs.18 agosto 2000 n.267-in base ai quali è stata rimarcata la statuizione dell'autonomia dei comuni e il susseguente svincolo della figura del Sindaco dalla "dipendenza" con lo Stato in ordine a provvedimenti con tingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;



VALUTATA l'estrema importanza da darsi alla costituzione nel nostro Comune di un organismo che assuma la denominazione di "Nucleo di Protezione Civile Comunale", all'interno del quale sia possibile prevedere una struttura operativa efficiente, in grado di coordinare e dirigere le attività di soccorso mediante l'impiego di personale qualificato e strutture tecniche adeguate;

CONSIDERATO che la Protezione Civile in un Comune è dunque un servizio indispensabile che non è da intendersi solo come risposta straordinaria dell'Ente di fronte all'emergenza, bensì come istituzione ed erogazione di un servizio continuativo e diffuso, del quale si garantisce il funzionamento anche in tempo ordinario;

EVIDENZIATA la rilevanza di una iniziativa in grado di coinvolgere le forze economiche-sociali e le risorse disponibili sul territorio, in particolar modo nelle fasce giovanili, dando vita ad una attività culturale, didattica e informativa accessibile all'intera collettività sul tema specifico della protezione civile, sia in termini di prevenzione che di assistenza soccorso alle popolazioni;

DATO ATTO che sono stati presi opportuni contatti con le Organizzazioni di Volontariato presenti nel territorio comunale al fine di valutare l'opportunità di un pieno utilizzo delle risorse umane e tecniche da questi messe a disposizione;

RITENUTO per le motivazioni sopra esposte di utilizzare il personale preposto o tecnicamente preparato dell'Ente stesso, delle Aziende Municipalizzate e dell'A.S.I. territorialmente competenti nonché del volontariato;

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili competenti ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. D.L.gs..18/8/2000 n.267,

Udito il Presidente
Presenti N. 15 Consiglieri
A voti unanimi espressi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate:

- 1) di attivare il sistema comunale di protezione civile mediante la costituzione del Gruppo Comunale secondo le modalità e procedure da attuarsi con apposito Regolamento;
- 2) di delegare la G.C. per l'acquisizione delle attrezzature necessarie per un primo impianto utile per il funzionamento delle attività di P.C. così come previste dall'art.108 lettera C D.Lgs.n.112/98 con particolare riferimento ai mezzi e strutture per l'attivazione della Sala Operativa (tra i quali quelli riferiti a mezzi di comunicazione alternativa);
- 3) di delegare, altresì, la G.C. perchè valuti la possibilità di avvalersi, in deroga alla normativa generale in materia di contratti delle pubbliche Amministrazioni, della stipula di convenzioni con Organizzazioni di Volontariato che siano iscritte nel Registro Regionale nel rispetto dell'art.7 della Legge 11 agosto 1991 n.266 nonché dell'art.5 della L.R.9/93 e successive modificazioni;
- 4) di prevedere nel bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa per far fronte alle spese conseguenti alla costituzione del gruppo di Protezione Civile;
- 5) di costituire una banca dati comunale;
- 6) di dare mandato al Sindaco di individuare, con proprio decreto, la struttura comunale di protezione civile;
- 7) di invitare formalmente il Gruppo Volontario del Soccorso di Buccino, da anni impegnato in attività di rilevanza sociale, ad aderire in toto al costituendo Gruppo Comunale di Protezione Civile, fermo restando il permanere presso il Gruppo Volontario del Soccorso;
- 8) di approvare l'unito schema di Regolamento Comunale che forma parte integrante del presente deliberato.

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Art.1

E' costituito presso la sede municipale il gruppo comunale di volontari di protezione civile, al quale possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e abbiano dimora preferibilmente nel Comune stesso allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

Art.2

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'amministrazione stessa, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e l'eventuale "specializzazione".

I volontari ammessi al gruppo comunale e che risultino iscritti anche presso organizzazioni di volontariato, in caso di più attivazioni, devono anteporre la loro scelta di partecipazione nei confronti del gruppo comunale di appartenenza.

Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile contro terzi, ai sensi dell'art.4 della L.266/91 e successivi decreti di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

E' fatto obbligo altresì al Comune di dotare i volontari di divise, attrezzature e ogni quant'altro, affinché le dotazioni stesse siano conformi alle normative CE in funzione della specificità dell'intervento e nel rispetto del D.Lgs.626/94.

Art.3

Il Sindaco, ai sensi dell'art.15 della legge 225,92, è autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Il Sindaco è responsabile unico del gruppo comunale di protezione civile e può nominare fra i componenti dello stesso un Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

Art.4

Il Sindaco, con l'eventuale supporto del Coordinatore del gruppo comunale, predispone ed attua le seguenti azioni:

- assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- garantire il coordinamento dei rapporti organizzativi interni fra le strutture, i servizi e i settori comunali in genere garantendo turni di reperibilità propri, dell'Ente e dei partecipanti al gruppo comunale tali da assicurare capacità operativa e tempi rapidi di mobilitazione;
- curare la gestione del costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi dei materiali, mezzi, strumenti repertori, utili ai fini di protezione civile, nonché mantenere aggiornato un semplice Piano Comunale di Protezione Civile, se esistente;



-curare, al proprio interno, l'informazione, la formazione e l'addestramento del gruppo, favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni;

-individuare le aree definite nei casi di emergenza per l'attesa e lo smistamento, l'accoglienza e il ricovero della popolazione, nonché l'ammassamento riservato all'invio di forze e risorse di protezione civile con l'eventuale acquisizione delle stesse mediante decreto di occupazione d'urgenza ai sensi della legge relativa all'espropriazione;

-individuare apposito quale Sala Operativa di riferimento per ogni contatto e comunicazione;

-informare la popolazione con ogni utile mezzo circa i rischi presenti sul territorio ed eventualmente predisporre, con semplici mezzi di diffusione, un'adeguata campagna di prevenzione.

Art.5

I volontari possono essere formati ed addestrati dalla Scuola di Protezione Civile della Regione Campania o dall'Ufficio Territoriale di Governo con il supporto di tecnici dei Settori Regionali, del Corpo Nazionale dei VV.F.del Corpo Forestale dello Stato, ecc. o altri tecnici qualificati appartenenti a Istituti o Enti che, per compiti istituzionali cui attendono, sono ritenuti idonei.



Art.6

Il gruppo comunale di protezione civile, in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Art.7

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate al precedente art.4 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tantomeno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile, né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).

Art.8

Ai volontari aderenti al Nucleo Comunale iscritto nell'elenco, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'art.2, comma 1 della legge 225/92, nonché in attività di formazione e addestramento nella stessa materia in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n.112/98, e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, saranno garantiti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:

- il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- la copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art.4 della legge 11 agosto 1991 n.266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione;

Art.9

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento.

Art.10

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del gruppo comunale di protezione civile, condizionano l'appartenenza al gruppo, le infrazioni e l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente Regolamento, possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito, se del caso, il parere non vincolante del Coordinatore del gruppo comunale e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal gruppo comunale di protezione civile.

